

RESIDENZE PRIVATE**1.1. Benefici finanziari**

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall'art. 4-bis della legge, sono concessi per:

- *unità immobiliari ad uso di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;*
- *unità immobiliari ad uso abitativo ma non di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;*
- *beni mobili o beni mobili registrati; il contributo è concesso in relazione al nucleo familiare.*

I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento.

QUESITI E QUESTIONI POSTE	RISPOSTE
Il fabbricato rurale rientra nei benefici finanziari di cui all'art. 1.1 della citata Direttiva, si chiede di specificare che per fabbricato rurale si deve intendere la residenza del coltivatore diretto annessa all'azienda.	Si condivide l'impostazione suggerita dal Coordinamento dei Sindaci, secondo la quale per "fabbricato rurale" si deve intendere la residenza del coltivatore diretto annessa all'azienda.
Il proprietario di un complesso di garage a cui non corrisponda la proprietà di un'unità abitativa può richiedere la concessione dei benefici finanziari di cui all'art.1.1 della citata direttiva?	Ai sensi di legge i contributi per immobili di proprietà privata spettano esclusivamente per gli immobili ad uso residenziale, ovvero per quelli destinati ad ospitare attività produttive. Non sono previste altre categorie di immobili. Il contributo statale, infatti, viene elargito con l'obiettivo di agevolare il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità e non ha, né può avere, alcuno scopo meramente risarcitorio del danno, qualunque esso sia.

Punto 1.2**1.2. Spese ammissibili**

I contributi possono essere richiesti relativamente a:

- lavori di demolizione di unità immobiliari distrutte o non ripristinabili;
- ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 mq. e con valore a mq. non superiore a quello previsto per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata;
- ripristino di unità immobiliari che hanno subito danni;
- redazione della perizia asseverata sui danni subiti;
- spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati.

Per il rispetto dei limiti massimali, nell'ambito delle spese ammissibili suindicate, sono da calcolare i relativi oneri fiscali.

Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile.

Le provvidenze concesse in base alle ordinanze 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono anticipazione dei benefici di cui all'articolo 4-bis della legge e vengono dedotte dal contributo spettante, fatta eccezione per il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza summenzionata.

Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell'unità immobiliare.

QUESITI E QUESTIONI POSTE	RISPOSTE
Occorre specificare se nella voce "Spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati" siano da ricomprendersi le spese eventuali di smaltimento e di riparazione e/o sostituzione degli stessi.	Il contributo relativo ai beni mobili ed immobili spetta a fronte del danno subito a tali beni, con limitazioni percentuali e massimali. Nel calcolo del volume di danno si ritiene possa rientrare l'eventuale onere che sia gravato sul proprietario dei beni distrutti per il loro smaltimento obbligatorio a norma di legge, ove previsto dalle vigenti disposizioni. Le altre fattispecie esplicitate (riparazione o riacquisto) sono già previste ed esplicitate nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla direttiva ministeriale pubblicata sulla G.U. del 12 febbraio 2001.
Per il rispetto dei limiti massimali nell'ambito delle spese ammissibili, sono da calcolare i relativi oneri fiscali: si richiede che l'IVA venga rimborsata al 100%.	Il rimborso IVA concorre alla formazione del volume di danno al quale si applicano le percentuali e i limiti massimali di legge per la determinazione del contributo. Il rimborso IVA avviene, pertanto, nei medesimi limiti percentuali e massimali, proquota all'interno del volume complessivo di danno.

Punto 1.3

1.3. Entità e tipologia dei benefici concedibili

Le regioni, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti a favore dei soggetti privati dall'art. 4-bis della legge per il tramite dei comuni (a cui trasferiscono le risorse finanziarie relative), secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

a) unità immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non ripristinabili (prime case)

Spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle Regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all'art.6, lettera A) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 1994.

b) unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale distrutte o non ripristinabili (prime case)

Spetta un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e secondo le modalità di cui alla precedente lettera a).

c) unità immobiliari ad uso di abitazione principale, gravemente danneggiate, ma ripristinabili

Spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti.

d) unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale gravemente danneggiate ma ripristinabili (seconde case)

Spetta un contributo a fondo perduto, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti.

e) parti ad uso comune di un condominio gravemente danneggiato ma ripristinabile

Nel caso in cui all'interno del condominio vi sia almeno un'unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale (1^a casa) per le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti. Detto contributo può essere richiesto dall'amministratore condominiale o dal soggetto all'uopo delegato dai condomini.

Nel caso in cui all'interno del condominio non vi sia alcuna unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti.

f) beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati

Al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al 60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di £. 50.000.000 per ciascun nucleo familiare.

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, è così determinato:

- in ragione di £. 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi alluvionali;
 - in ragione di £. 100.000 a mq. per locali adibiti a garage, box o cantina danneggiati dagli eventi alluvionali
- Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili registrati è stabilito in £ 30.000.000.

g) unità immobiliari residenziali danneggiate sia dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte che dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000

Per tali unità immobiliari è assegnato un contributo fino al 100% della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali (prime case) e fino al 60% per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo (seconde case). La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui alla lettera a) del presente paragrafo della direttiva.

QUESITI E QUESTIONI POSTE	RISPOSTE
Lettera c) Occorre specificare se rientrano in detta ipotesi anche i proprietari non residenti, ma domiciliati nell'unità immobiliare danneggiata.	Il contributo di legge è specificatamente destinato agli immobili adibiti ad uso di abitazione principale (prima casa).

Lettera e) Pare opportuno specificare, anche per le parti comuni condominiali, che il contributo è del 100% quando trattasi di condominio bi-alluvionato ove vi sia almeno una unità abitativa destinata ad abitazione principale (prima casa).	La qualifica di bi-alluvionato fa riferimento contestualmente tanto al bene immobile quanto al soggetto fisico in esso residente. In caso di condomini ove risiedano soggetti rientranti in tale categoria l'applicazione del particolare beneficio destinato ai bi-alluvionati va limitata alle unità abitative in cui risiedano soggetti bi-alluvionati e alle parti comuni. Sul punto si tornerà anche più oltre.
Lettera f) - Il risarcimento per i beni mobili deve essere coordinato con la disciplina di cui alla direttiva applicativa dell'ordinanza n. 3090. Non essendo prevista in quella sede una percentuale di corresponsione dell'acconto in rapporto ai danni subiti, ma essendo invece il contributo determinato in base al parametro di composizione del nucleo familiare, si corre ora il rischio, specie per i danni minori, di aver già liquidato il 100% e quindi di dover chiedere la restituzione delle somme erogate, sulla base della direttiva precedente. Occorre pertanto stabilire una soglia di franchigia al di sopra della quale applicare la detrazione del 60%. - Per i beni mobili registrati è necessario riconfermare le modalità di rimborso stabilite nella direttiva applicativa dell'ordinanza n. 3090, modalità osservate sino ad oggi per la liquidazione.	Su tali quesiti si ritiene siano state fornite adeguate istruzioni con l'articolo 1, comma 7, dell'Ordinanza n.3110 del 1° marzo 2001, alla quale si rinvia.

Essendo sorte incertezze interpretative è opportuno ribadire con chiarezza che il contributo forfetario di L. 6.000.000 a vano catastale è fisso e non soggetto ad ulteriori abbattimenti al 60%.	Si ritiene che si possa ricorrere al parametro forfetario solo ed esclusivamente nei casi in cui il proprietario dei beni mobili gravemente danneggiati non sia in alcun modo in grado di fornire una stima del valore dei danni subiti. È bene ribadire, infatti, che il ricorso al meccanismo dell'autocertificazione comporta responsabilità penali a carico del dichiarante, ove tali dichiarazioni si rivelino non veritiere. Al riguardo sarà opportuno che, nel disciplinare modalità e procedure di controllo, la Regione indichi come criterio prioritario proprio il controllo a tappeto delle dichiarazioni contenenti riferimenti al parametro forfetario, soprattutto ove siano agli atti precedenti dichiarazioni del medesimo soggetto attestanti, seppure in via preliminare, un livello di danno inferiore alla quota forfetaria stabilita dalla direttiva ministeriale. I Sindaci sono, pertanto, invitati a raccomandare ai propri cittadini un'indicazione quanto più analitica possibile dei danni subiti. Premesso quanto sopra, si chiarisce che ove si ricorra al parametro forfetario, il contributo spetta nella misura di 6 milioni di lire a vano catastale e di 100.000 lire a mq per garage, box o cantine e non è soggetto all'abbattimento percentuale del 60%.
Si propone di rivalutare a L. 200.000 mq. il parametro per locali adibiti a garage, box o cantina.	Non si ritiene di aderire alla richiesta, dal momento che il valore parametrico individuato è stato giudicato, dalle Regioni e dai rappresentanti di ANCI, UPI ed UNCEM, congruo in fase di stesura della direttiva.
E'opportuno specificare che cosa si intende per "atti probatori" relativamente al valore dei beni mobili distrutti o gravemente danneggiati.	Per "atti probatori" si intendono documenti preesistenti all'alluvione da cui risulti il valore del bene.

E' possibile o meno risarcire con le modalità previste per i beni mobili registrati: 1. i mezzi in uso agli handicappati (es. quadriciclo) 2. i trattori in carico ad un'azienda ma di proprietà di un privato (beni iscritti all'U.M.A. e non al P.R.A.) 3. i beni mobili di competizione, per i quali solo il carrello che li trasporta è regolarmente targato?	La legge non dispone al riguardo dei tre casi individuati, e lascia, pertanto, margine alla discrezionalità della Regione. In tutti e tre i casi suindicati, il valore del bene, se ritenuto ammissibile, concorrerà comunque alla formazione del volume di danno sul quale saranno applicati i limiti percentuali e massimali di legge per il calcolo del contributo spettante. La Regione ritiene che per quanto riguarda tali beni: 1. i mezzi in uso ai portatori di handicap (es. quadriciclo), essendo un ausilio per il ripristino delle normali condizioni di vita del soggetto, si ritiene possano essere ammessi a contributo come beni mobili registrati. 2. i trattori in carico ad un'azienda ma di proprietà di un privato, essendo beni iscritti all'UMA vengono equiparati ai beni mobili registrati iscritti al PRA. In entrambi i casi suindicati saranno applicati i limiti percentuali e massimali di legge per il calcolo del contributo spettante. 3. i beni mobili di competizione se non hanno una targa, così come previsto dal codice della strada, devono essere assimilati ai beni mobili e ammessi a contributo con le modalità per essi previsti.
<u>Lettera g.</u> E'opportuno specificare, come previsto per le attività produttive, che vale anche per i privati la possibilità di autocertificare il passaggio di proprietà per successione ereditaria dell'immobile bi-alluvionato. E'opportuno inoltre inserire un chiarimento circa l'ammissibilità al risarcimento da parte di soggetti divenuti proprietari di immobile bi-alluvionato successivamente al 1994. Il duplice requisito dell'immobile bi-alluvionato e del soggetto proprietario che abbia percepito risarcimento nel 1994 sembra escludere l'ipotesi dei proprietari che in occasione della 1° alluvione hanno presentato denuncia di danno rinunciando in seguito al rimborso.	Come già illustrato, la qualifica di bi-alluvionato è legata al bene immobile e contestualmente al soggetto fisico che lo occupa. Al fine di non produrre ingiuste penalizzazioni si ritiene di poter ricomprendere in questa casistica anche i residenti in immobili adibiti ad uso abitativo legati a gradi di parentela fino al 4° grado con il soggetto che nel 1994 ha chiesto ed ottenuto il beneficio in quanto alluvionato, purché il nuovo soggetto possa dimostrare di essere stato residente nel medesimo immobile al momento dell'alluvione del 1994. Non si ritiene di poter aderire alla richiesta di ricomprendere anche i casi di coloro che, pur avendo subito danni in occasione dell'alluvione del novembre 1994, non abbiano poi percepito alcun beneficio. L'effettivo percepimento del contributo a suo tempo previsto, infatti, risulta l'unico criterio applicabile per individuare l'avente diritto e la sua caratteristica di soggetto "bi-alluvionato".

<u>Lettera g</u> Vi sono cittadini bi-alluvionati che non hanno presentato domanda di risarcimento nel 1994, per vari motivi, soprattutto a causa dell'importo contenuto dei danni. Si domanda se e come è possibile inserire tali cittadini tra gli aventi diritto al rimborso al 100% della spesa necessaria al ripristino dell'immobile.	La questione è già stata chiarita nella risposta precedente.
<u>Lettera g</u> Si rende necessario chiarire che possono ricorrere i benefici di cui al punto 1.3.g) della direttiva emanata in data 30.01.01, oltre che per i soggetti danneggiati sia dagli eventi alluvionali del novembre 1994 che da quelli dell'autunno 2000, anche per i casi in cui c'è stato passaggio di proprietà per successione <i>mortis causa</i> o per atto tra vivi purché legati da vincolo di parentela fino al quarto grado, in analogia con quanto già previsto al punto 2.2.d).	definizione dello status di bi – alluvionato: La questione è già stata chiarita in precedenza.
<u>Lettera g</u> Si rende necessario chiarire, sempre nel caso dei soggetti di cui al punto 1.3.g) della direttiva emanata in data 30.01.01, che può essere accettata, a dimostrazione dello <i>status</i> di “bi-alluvionato”, la domanda avanzata a suo tempo dall'interessato per il riconoscimento dei danni conseguenti all'alluvione del 1994, anche se non ha poi dato luogo ad effettiva erogazione di contributo. Tale necessità discende dal fatto che molti danneggiati non gravi dall'evento del 1994, che avevano poi rinunciato per vari motivi alla riscossione del contributo si trovano ora discriminati nella percentuale di ristoro prevista. E' ipotizzabile di porre, in questi casi, in capo al Sindaco l'attestazione che il soggetto è stato alluvionato nel 1994 pur non avendo ricevuto contributo.	integrazione dei soggetti beneficiari: La questione è già stata chiarita in precedenza.

La spesa ammissibile per l'immobile ad uso abitativo comprende tutte le pertinenze, quali muri e muretti di cinta, pavimentazione cortili, ecc. oppure sono escluse dal risarcimento tutte le opere non direttamente riferibili alla funzionalità dell'abitazione come ad es. il ripristino delle aree esterne, fatta salva la parte necessaria al percorso via/casa/box, i muri e muretti esterni di sostegno e contenimento per la messa in sicurezza l'immobile? Nel caso di ammissibilità delle aree esterne, la spesa massima si calcola sempre con il criterio di cui al punto 1.3 della Direttiva applicativa art. 4bis. Legge 11.12.2000 n. 365?	Si ritiene di aderire alla specificazione contenuta nella nota del 1° marzo del Presidente della Regione Piemonte che integralmente si riporta. “Si ritiene possano essere ammesse le pertinenze essenziali alla fruibilità in sicurezza delle abitazioni e precisamente almeno una strada di accesso, cancelli, recinzioni e muri di sostegno del fabbricato principale, con esclusione dei giardini, degli orti, dei terreni circostanti, delle attrezzature sportive e, in senso lato, di tutte le strutture precarie o non indispensabili.” I cortili, lastricati o meno, non si ritengono ammissibili, in analogia con gli orti, i giardini e i terreni.
Le spese per i muri di sostegno sono ammissibili a contributo?	A norma vigente e in attesa degli eventuali ulteriori approfondimenti, tali spese possono essere ricomprese nel computo solo quando, sulla base delle valutazioni tecniche, il loro mancato ripristino comprometta direttamente la statica dell'edificio. In analogia sono ammissibili gli interventi su altre opere di protezione solo quando, sulla base delle valutazioni tecniche, la loro mancata esecuzione comprometta direttamente la sicurezza dell'edificio.
Che cosa può essere compreso nel rimborso dei lavori in economia? Come debbono essere quantificati e con quale tipo di pezze giustificative? L'Ordinanza n. 3090 prevedeva la possibilità per l'inquilino, di effettuare lavori di piccola manutenzione. Si domanda ai fini del rimborso: - cosa si debba intendere per “piccola manutenzione”; - come si debba indicare tale spesa nel modello di domanda - quale percentuale di rimborso corrisponda a tale fattispecie	Si ritiene che la materia possa, ove ne risulti l'effettiva necessità, essere disciplinata nel dettaglio della Regione. La Regione ritiene che per quanto riguarda i lavori in economia si conferma e sono fatte salve le disposizioni relative alla documentazione della spesa di cui all'Ordinanza 3090 e successiva direttiva applicativa dell'art.3 <i>“Nell'ambito del contributo massimo concedibile, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori a lire venti milioni da documentare comunque mediante fatture per l'acquisto dei materiali impiegati, nonché con documenti giustificativi per oneri connessi. Per contributi fino a lire otto milioni è sufficiente l'autocertificazione”</i>. Per documenti giustificativi si intendono ricevute fiscali, scontrini acquisto materiali, noli, prestazioni artigianali o altri documenti attestanti prestazioni occasionali da parte di terzi. Nel modello di domanda tale spesa concorre al totale della definizione della spesa di ripristino, sul quale saranno applicati i limiti percentuali e massimali di legge per il calcolo del contributo spettante.

Si rende necessario che vengano fornite ufficialmente indicazioni precise e univoche sulle pertinenze ammissibili a contributo delle unità immobiliari.	Le pertinenze delle unità immobiliari ammissibili a contributo: la questione è già stata chiarita in precedenza.
Le proprietà non annesse direttamente all'abitazione – Sussiste una casistica di proprietà (garage e altri locali) non considerabili quali pertinenze dell'abitazione. Occorre sapere se le medesime sono escluse dal computo del danno.	Le proprietà non annesse direttamente all'abitazione: la questione delle pertinenze è già stata chiarita in precedenza.
Servizi a rete – Occorre definire se i servizi a rete di rilievo locale vengono equiparati a infrastrutture pubbliche ovvero a infrastrutture produttive e quindi, in questo caso, ricadenti nei benefici di cui all'art.4 bis della 365/2000.	Si fa riserva di ulteriori approfondimenti.
Edifici di culto e loro pertinenze – Occorre definire, poiché non è esplicitamente previsto, se siano assimilabili ai beni di cui al punto 2 della Direttiva 30.1.2001.	Si fa riserva di ulteriori approfondimenti.
Abitazioni soggette a rischio idrogeologico – La peculiarità delle aree alluvionate rende frequente il caso di abitazioni oggetto di ordinanza di sgombero o comunque non agibili perché, seppur non lesionate, sono soggette a rischio. Occorre introdurre la fattispecie del danno indiretto all'abitazione e ammettere ai benefici.	Si fa riserva di ulteriori approfondimenti.

Punto 1.4

1.4. Modalità di concessione ed erogazione dei benefici

Le regioni provvedono a disciplinare la concessione, per il tramite dei comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3 attenendosi alle seguenti disposizioni.

a) Presentazione delle domande

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (**allegato "A"**), sottoscritta dal proprietario o dal titolare del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale, presso il Comune in cui è sito l'immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava il bene mobile registrato durante l'evento calamitoso. La domanda in allegato "A" deve essere compilata integralmente.

b) Documentazione

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;
- perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni;
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;
- solo per i soggetti "bi-alluvionati" –beneficio di cui alla lettera g) del paragrafo 1.3 – autocertificazione con la quale il soggetto richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000, nonché copia del documento attestante il percepimento del contributo post alluvione 1994 (non rileva l'entità del contributo percepito, ma è sufficiente attestare l'effettivo percepimento dello stesso).

c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici

Il comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla regione e all'interessato. La liquidazione del contributo può avvenire per erogazioni successive.

E' consentita l'erogazione di un'anticipazione al soggetto beneficiario non superiore al 60% del contributo spettante. L'erogazione del saldo del contributo è consentita a seguito dell'invio da parte dell'interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata ai sensi della legge n.15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (**allegato "B"**); qualora detta dichiarazione sia allegata alla domanda, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione. Si confermano e sono fatte salve le disposizioni relative alla documentazione della spesa di cui all'ordinanza ministeriale 3090/2000 e relativa direttiva applicativa del 23.10.2000.

QUESITI E QUESTIONI POSTE	RISPOSTE
<u>Lettera a)</u> Se viene confermato il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della direttiva sulla G.U. per la presentazione al Comune della domanda di contributo, è opportuno prevedere la possibilità di integrare nei 90 giorni successivi alla domanda stessa con la perizia asseverata (tale osservazione deve ritenersi interamente richiamata anche per le attività produttive – punto 2.4 lettera a), ovvero occorre prorogare a 120 giorni il termine per la presentazione delle domande, mantenendo fermo a 150 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. della direttiva il termine per l'inoltro dei riepiloghi da parte dei Comuni.	Non si ritiene di poter aderire alla richiesta, sottolineando che il puntuale rispetto dei termini indicati (peraltro individuati come congrui dalle Regioni e dai rappresentanti ANCI, UPI e UNCEM in fase di stesura della direttiva ministeriale) è garanzia di tempestività nelle erogazioni dei contributi a favore di tutta la popolazione alluvionata.

<u>Lettera b)</u> Per maggiore comprensibilità è opportuno specificare che la perizia asseverata è necessaria quando l'ammontare complessivo dei danni è pari o superiore a L. 50.000.000 e pertanto corrispondente ad un contributo pari o superiore a L. 30.000.000	Si chiarisce che la necessità della perizia deriva dall'importo del contributo. Dal momento che esso è determinato con percentuali variabili a seconda del tipo di danno e della condizione del danneggiato (bene immobile o bene mobile; 1^ casa o 2^ casa), il valore di danno in base al quale scatta la necessità della perizia può essere variabile da caso a caso e deve essere analiticamente determinato dall'ente erogatore del contributo.
Se il cittadino, non tenuto alla presentazione della perizia la allega ugualmente alla domanda, per meglio evidenziare e quantificare i danni, è possibile rimborsargliene il costo?	Il costo della perizia può concorrere alla formazione del volume di danno sul quale si calcola il contributo, nei limiti percentuali e massimali stabiliti dalla legge. Così come già chiarito per quanto riguarda l'IVA, il costo della perizia viene rimborsato, pertanto, nei medesimi limiti percentuali e massimali, pro-quota all'interno del volume complessivo di danno. La spontanea presentazione di perizia non necessaria, non può comunque rientrare nel calcolo del volume di danno come sopra specificato. La Regione ritiene utile precisare che ciò debba essere rigorosamente applicato qualora l'ammontare del contributo sia a priori palesemente valutabile di importo inferiore al limite normato di £. 30 milioni, poiché in altri casi è proprio a seguito della perizia che può essere definito esattamente il predetto ammontare.
<u>Lettera c)</u> In riferimento ai beni mobili il contributo forfettario, in assenza di documentazione e anche l'eventuale contributo su danni documentati non deve essere subordinato alla certificazione dell'acquisto, del riacquisto o della riparazione del bene.	Nel rispetto del disposto normativo, per il contributo relativo al danno subito da beni mobili o mobili registrati è sufficiente attestare (con perizia o altro documento probatorio) il valore del danno o il calcolo forfettario sulla base del quale viene determinato il contributo. In questo caso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio necessaria per ottenere l'erogazione del saldo del contributo conterrà, per la quota di contributo relativa ai beni mobili e mobili registrati, la mera dichiarazione di tale quota, non dovendosi, al riguardo, elencare alcuna documentazione probatoria attestante l'impiego del contributo stesso da parte del beneficiario, non richiesta dalla legge. La documentazione probatoria deve essere tassativamente elencata, invece, per le quote di contributo relative ai danni agli immobili.

E' possibile prevedere l'erogazione del saldo del 100% del contributo per beni mobili e mobili registrati e un acconto del 60% del contributo per i danni all'immobile, invece che un acconto del 60% del contributo complessivo, come previsto al punto 1.4 c) della citata direttiva? In tale modo, oltre a liquidare ciò che ormai è definito e non necessita di ulteriori adempimenti, si fornirebbe un aiuto non indifferente soprattutto a tutti coloro che non dispongono della liquidità sufficiente per anticipare le spese necessarie per la prosecuzione dei lavori ed il riarredo della propria abitazione.	Si ritiene che la procedura di erogazione contenuta nella direttiva ed elaborata con l'intesa delle Regioni e dei rappresentanti ANCI, UPI, ed UNCEM, risponda alle finalità della legge. Essa consente, infatti, di disporre di tempi congrui per l'espletamento di controlli realmente efficaci e rigorosi.
--	--

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Punto 2.2

2.2. Entità e tipologia dei benefici concedibili.

Le regioni, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti e società a partecipazione regionale o istituti di credito a cui trasferiscono eventualmente le risorse finanziarie necessarie, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge ai soggetti indicati al precedente punto 2.1, secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

a) Imprese con più di 20 dipendenti, studi professionali e società sportive

A questi soggetti spettano:

- a.1) un contributo a fondo perduto fino al 40% dei danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascun soggetto;
- a.2) un finanziamento in conto interessi che copra la concorrenza del danno fino al 75% del valore dei danni subiti (detratto il contributo a fondo perduto effettivamente percepito), con un onere a carico del beneficiario non inferiore all'1,5% della rata di ammortamento.

b) Imprese artigiane e imprese di altro genere fino a 20 dipendenti

a queste imprese è assegnato, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui al precedente punto a), un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni.

c) Attività produttive con riduzione del volume di affari

a queste imprese è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% dei minori introiti qualora ricorrano ambidue le seguenti condizioni:

- * riduzione del volume di affari (ricavabile dalle dichiarazioni IVA) di almeno il 30% rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente;
- * impossibilità di accesso per interruzione delle vie di comunicazione stradale protrattasi per oltre 30 giorni in conseguenza degli eventi calamitosi.

d) Imprese, studi professionali, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte

a questi soggetti è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100% dell'entità dei danni subiti. Le imprese possono inoltre estinguere il finanziamento agevolato contratto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie della medesima legge.

Per l'ottenimento dei benefici suddetti occorre che i soggetti richiedenti siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e nuovamente colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000. Tuttavia, tenuto conto delle modificazioni che possono essere intervenute dal 1994 ad oggi nella ragione sociale e nella titolarità di alcune persone giuridiche, possono inoltre accedere ai benefici di cui sopra:

- * le imprese che hanno cambiato titolarità per successione mortis causa o per atto tra vivi purché, in questo secondo caso, l'avente causa sia legato al dante causa da rapporto di coniugio o di parentela fino al quarto grado;
- * le imprese che hanno cambiato titolarità per atto tra vivi qualora l'avente causa, non essendo legato al dante causa da alcun rapporto di parentela come alla precedente lettera a), sia comunque subentrato nel finanziamento contratto dal dante causa ai sensi della L. 35/95;
- * le imprese che hanno modificato la ragione o denominazione sociale a condizione che la titolarità dell'impresa stessa o le quote di maggioranza siano detenute dal medesimo soggetto che è stato danneggiato nel 1994 e nel 2000.

Le suddette modificazioni devono essere avvenute entro la data del 11 dicembre 2000, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 dicembre 2000, n.365.

e) Disposizioni comuni alle precedenti lettere a), b), c) e d)

- * i contributi a fondo perduto e in conto interessi non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste;
- * per "dipendenti", ai fini della diversa tipologia del finanziamento previsto, si intendono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;
- * i benefici di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o benefici pubblici ricevuti per lo stesso titolo;
- * dai contributi concessi viene detratto l'acconto eventualmente percepito ai sensi dell'Ordinanza 3090/2000;
- * eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono detratte dall'importo della spesa ammissibile a contributo.

f) persone fisiche proprietarie di immobili destinati all'esercizio di impresa

A questi soggetti spetta il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di £. 500.000.000. Il contributo è fino al 100% dei danni subiti se l'immobile interessato è già stato danneggiato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte (soggetti "bi-alluvionati").

QUESITI E QUESTIONI POSTE	RISPOSTE
<u>Lettera a)</u> Beneficio di cui al punto 2.2 a) Per gli studi professionali e le società sportive, in quanto quasi sempre composti in numero limitato a un soggetto o poco più, si chiede che vengano equiparati al punto b) Imprese artigiane e imprese di altro genere fino a 20 dipendenti.	Come già chiarito in precedenza, l'indicazione delle categorie di imprese destinatarie dei diversi tipi di contributo è stabilita dalla legge n.365/2000, nel rispetto delle disposizioni generali contenute nel codice civile.
<u>Lettera d)</u> Si domanda se il contributo di cui al punto 2.2 d) della citata ordinanza è soggetto ad un limite massimo, in analogia a quanto previsto alle lettere a) e b) del medesimo articolo. In caso di risposta affermativa, quale si debba considerare detto limite massimo.	Ai sensi di legge, il contributo di cui al punto 2.2, lettera d) della direttiva ministeriale non è soggetto ad alcun limite massimale.
Tra i soggetti beneficiari del contributo previsto rientrano, se "bi-alluvionati", le Associazioni di volontariato, culturali, ricreative, le ONLUS che vengono assimilate alle imprese. Si rende necessario chiarire se tali soggetti sono ammissibili a contributo anche se non danneggiati dall'evento alluvionale del novembre 1994.	Associazioni, ONLUS ecc.: l'indicazione delle tipologie di imprese beneficiarie dei diversi contributi è tassativamente contenuta nella legge n. 365/2000 e non si ritiene possibile discostarvisi.
Definizione di impresa "bi-alluvionata". Beneficio di cui alla lettera d) del paragrafo 2.2 L'impresa "bi-alluvionata" deve essere riconosciuta tale solo su presentazione di autocertificazione in quanto molte attività produttive a seguito dell'evento alluvionale del novembre 1994 non hanno fatto richiesta di finanziamento nè di contributo a fondo perduto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n°35. La presentazione dell'eventuale contratto di finanziamento o di documento attestante il percepimento del contributo a fondo perduto ai sensi della legge 35/1995 è necessaria per il riconoscimento del beneficio di azzeramento di tale finanziamento.	Non si concorda per le ragioni già illustrate in precedenza.
Si chiede un chiarimento in quanto il finanziamento contratto ai sensi della legge 35/95 non era cedibile a terzi, in caso di cessione di azienda, in quanto tale finanziamento doveva essere, per regolamento, estinto.	Se l'eventuale finanziamento stipulato ai sensi della legge n. 35/1995 è stato estinto, come da regolamento, non si può dar luogo ad alcuna ulteriore estinzione. Se tale finanziamento è ancora in atto si procede come indicato nella direttiva.

Estinzione del finanziamento agevolato contratto in base alla Legge 35/95 in quanto impresa "bi-alluvionata". Si chiede che le imprese che estinguono il finanziamento agevolato contratto ai sensi della Legge 35/95 non debbano essere soggette a controlli di congruità degli investimenti finanziati e di conseguenza alla restituzione di parte del predetto finanziamento concesso in prima istanza.	L'estinzione del finanziamento agevolato contratto in base alla legge n. 35/95 non modifica in alcun modo il regime dei controlli vigente sull'impiego del contributo percepito.
Beni riconoscibili come "bi-alluvionati". Si deve poter considerare "bi-alluvionato" ogni tipo di bene, immobile, mezzi, ecc., che l'attività produttiva possedeva al 15/10/2000 indipendentemente dal fatto che tali beni fossero posseduti nel 1994. Ciò deriva dal fatto che detti beni fanno parte del patrimonio dell'attività produttiva.	La questione è già stata trattata in precedenza. "Essendo il soggetto-impresa ad essere bi-alluvionato, il contributo maggiorato spetta per tutti i danni da questi subiti e non è limitato ai beni danneggiati ripetutamente."
Dalla tipologia bi-alluvionata sembra essere esclusa l'attività produttiva che nel 1994 ha subito l'alluvione in locali allora in affitto e divenuti di sua proprietà dopo tale data.	La qualifica di impresa bi-alluvionata, riconosciuta sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva ministeriale, deve essere intesa in modo sostanziale. Essendo il soggetto-impresa ad essere bi-alluvionato, il contributo maggiorato spetta per tutti i danni da questi subiti e non è limitato ai beni danneggiati ripetutamente.
La data dell'11.12.2000 quale termine entro il quale devono essere avvenute le modificazioni nella ragione sociale e nella titolarità delle attività produttive per poter accedere ai benefici deve essere sostituita con i termini di entrata in vigore della direttiva applicativa dell'art.4bis Legge 365/2000.	Si ritiene che la data indicata nella direttiva sia congrua, come concordato con le Regioni e i rappresentanti ANCI, UPI ed UNCEM in fase di stesura della direttiva medesima.
<i>Lettera f)</i> Persone fisiche proprietarie di immobili destinati all'esercizio di impresa. Beneficio di cui al punto 2.2 f) Il danno deve essere riconosciuto alle persone fisiche (o titolari di altro diritto immobiliare sull'immobile stesso) anche nel caso in cui l'immobile non sia occupato da un'impresa locataria.	Per le ragioni già esposte si ritiene che il contributo possa essere concesso solo in caso in cui l'immobile risulti effettivamente impiegato per attività produttive.

2.3. Interventi ammissibili

Tenuto conto che la finalità dell'intervento pubblico è strettamente legata alla ripresa delle attività produttive nell'area colpita, i contributi di cui al punto 2.2 devono essere impiegati per le seguenti finalità:

- * lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale;
- * lavori per il ripristino di opere di difesa preesistenti e di ripristino dei fabbricati, nonché degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;
- * ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, automezzi;
- * ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati);
- * per i lavori in economia, spese connesse all'acquisto dei materiali impiegati e alle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti nei 30 giorni successivi all'evento calamitoso;
- * lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli ovvero, qualora non ripristinabili per totale asportazione o erosione, per lavori o acquisti inerenti le finalità di cui al presente punto;
- * ripristino dei beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso;
- * perizia asseverata dei danni subiti.

Le spese sostenute dai soggetti di cui al punto 2.2, lettere a), b), c) e d) si intendono al netto degli oneri fiscali. Per i soggetti di cui al punto 2.2, lettera f) sono invece da calcolare i relativi oneri fiscali.

Ai fini della concessione dei benefici suindicati la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche e integrazioni e relative al complesso dell'unità immobiliare sede dell'attività produttiva.

QUESITI E QUESTIONI POSTE	RISPOSTE
Principio del recupero e della ripresa dell'attività Beneficio di cui al punto 2.3 La direttiva sembra che subordini il risarcimento del danno al recupero e al ripristino dell'attività produttiva. Nel caso in cui l'attività danneggiata venga chiusa o ceduta nello stato di fatto in cui si trova appena dopo l'evento alluvionale e il titolare non riprende più l'attività produttiva cosa può essere richiesto come risarcimento del danno subito? Tale principio sembra che sia una prerogativa della sola direttiva ma che non venga mai espresso nella legge 11/12/2000 n°365. Se si segue l'indicazione della Direttiva viene a mancare il principio del riconoscimento del risarcimento del danno a chi lo ha subito.	Il contributo che la legge riconosce a favore del titolare di un'attività produttiva danneggiata è finalizzato alla ripresa dell'attività e non ha carattere meramente risarcitorio, come già più volte sottolineato. In caso di mancata ripresa dell'attività non si ritiene si possa dar luogo all'erogazione di alcun contributo.

ULTERIORI QUESITI E QUESTIONI	RISPOSTE
Sono inoltre state formulate le seguenti richieste: 1. che la spesa per l'acquisto o il ripristino dei beni strumentali sia rilevante ai fini della legge Visco. (art.2 comma 8 e seguenti della legge 13/5/99 n°133). 2. che i gravi danni subiti o i costi e le spese relative ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possano essere ammortizzati in più esercizi, fino al massimo di 10 anni. 3. di prevedere un abbattimento dell'IVA applicata sui lavori di ristrutturazione degli immobili danneggiati destinati all'esercizio di attività produttive pari a ridurla al 4%. 4. di prevedere rinvii per le incombenze fiscali (dichiarazioni, versamenti, ecc.) relativi all'esercizio durante il quale si sono verificati gli eventi calamitosi del 2000, ivi compresi i termini di cui all'art.2364 comma 2 (approvazione bilancio) e 2486 (assemblee straordinarie) del Codice Civile, onde poter sanare le posizioni non congrue con le disposizioni normative. 5. considerato lo stato degli immobili, nei ns territori già colpiti in parte dagli eventi alluvionali del 1994, e il conseguente possibile insorgere di ulteriori danni nel corso degli anni a venire, chiediamo che si possa integrare la richiesta di contributo con perizia asseverata, per i danni aggiuntivi sopravvenuti in fase di attuazione delle opere di ripristino.	In merito a tali quesiti si forniscono i seguenti elementi: 1. la questione esula della responsabilità della Protezione Civile. 2. una tale prescrizione può essere disposta solo con legge. 3. una tale disposizione sarebbe in contrasto con la normativa dell'Unione Europea. 4. una tale prescrizione può essere disposta solo con legge. 5. non si ritiene di poter aderire alla richiesta, non prevista dalla legge n.365/2000.

ULTERIORI SPECIFICAZIONI

Si ritiene utile ribadire, al fine di agevolare le operazioni di istruttoria da parte dei Comuni e di garantire un accettabile livello di omogeneità, i punti di seguito specificati, più volte oggetto di richieste di chiarimenti e di dubbi interpretativi.

1. Chi intenda avvalersi del regime forfetario per ristoro del danno a beni mobili deve esplicitamente indicarlo nel modulo di domanda (poiché non vi è l'indicazione prestampata sullo stesso) o con dichiarazione allo stesso allegata al fine di non ingenerare confusioni di sorta e consentire adeguato controllo da parte del Comune.
2. Il danneggiato che ha ricevuto somme a titolo di acconto ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3090/2000 e ritiene le stesse sufficienti a risarcire il danno subito, non è tenuto a ripresentare domanda ai sensi della L. 365/2000; vengono in tal caso mantenuti i criteri e i massimali previsti con l'ordinanza 3090/2000.
3. Si conferma l'obbligo di rendicontazione delle somme ricevute in applicazione dell'ordinanza 3090/2000 (salvo le spese contenute nel limite di £. 8.000.000 ammissibili a mera autocertificazione) e la necessità della restituzione di somme percepite se eccedenti la rendicontazione finale.
4. Si conferma che dai contributi concessi ai sensi della Legge 365/2000 deve essere sempre detratto l'acconto eventualmente percepito ai sensi dell'ordinanza n. 3090/2000.
5. La richiesta di contributo forfetario per beni mobili previsto dalla normativa può essere concesso qualora la richiesta di danno non possa essere supportata da documenti probatori precedenti l'evento alluvionale.
Qualora il danno per cui è richiesto contributo sia dal richiedente stimato inferiore al valore determinato all'art.1.3, lettera f) della Direttiva del Ministro dell'Interno applicativa della L. 365/2000, l'ammontare richiesto e ritenuto ammissibile può essere erogato interamente senza l'abbattimento percentuale al 60%.
6. La perizia asseverata, qualora prevista, verrà ammessa a contributo nel limite proporzionale stabilito per i beni immobili oggetto della perizia stessa.
Qualora la perizia sia riferita esclusivamente a beni mobili, anche se computati a forfait, e beni mobili registrati, verrà ammessa a contributo nel limite proporzionale del 60%.